



18 FEB 2014



10185

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto l'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che, all'articolo 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

Visto, il comma 5 dell'articolo 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, con il quale in attuazione dell'articolo 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto legge che assegna al Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

Visto il comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello stato previste da leggi di settore e considerato che l'accantonamento per le province autonome di Trento e Bolzano è già stato considerato in fase di programmazione ed approvazione della citata disposizione normativa di rifinanziamento;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2011, prot. 300, registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio- in data 16 settembre 2011 novembre, registro 13, foglio n. 348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – del 17 ottobre 2011, n. 242, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualità 2011;

Viste le comunicazioni effettuate dalle Regioni in ordine all'entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali e delle risorse aggiuntive messe a disposizione degli enti locali relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013;

Ravvisata la necessità di procedere ad un sollecito riparto della dotazione di 50 milioni di euro relativa all'annualità 2014 assegnata dal comma 5 dell'articolo 6 del citato decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 al fine di ridurre il disagio abitativo che è dato riscontrare nel territorio nazionale;

Vista l'intesa espressa sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dalla Conferenza permanente Stato – Regioni nella seduta del 16 gennaio 2014;

Decreta:

1. La disponibilità del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per l'annualità 2014 a 50 milioni di euro, è ripartita tra le regioni secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.
2. Le regioni ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 come integrato dall'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.
4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, concernenti l'entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualità cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in bilancio, già indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione ai fini dei riparti di che trattasi.
5. Ai sensi del punto 7 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 281 del 2 dicembre 2005, le risorse statali non ripartite dalle singole regioni entro sei mesi dall'erogazione saranno decurtate dalla quota di spettanza dell'anno successivo. A tal fine le regioni comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento di riparto in favore dei comuni.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

6. I fondi ripartiti con il presente decreto possono essere utilizzati, fermo restando le finalità generali perseguite dal Fondo di sostegno di cui all'art. 11 della legge 431/98, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

7. In ragione della limitatezza delle risorse disponibili le regioni possono stabilire requisiti più restrittivi di quelli indicati nell'articolo 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* -serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Eventuali variazioni dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio conseguenti a manovre di finanza pubblica, comporteranno l'adeguamento proporzionale della ripartizione del Fondo.

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Maurizio Lupi

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 27 MAR 2014
UFFICIO CONTROLLO AMMINISTRATIVO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Reg. N. 152
Il CONSIGLIERE

[Signature]

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFF. 1
Minist. 158
Visto n. 122/2011
Imp. 158
Es. 158
Roma, 15/03/2014

IL DIRIGENTE

[Signature]



FONDO431-DMriparto2014



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

ALLEGATO

Legge 9 dicembre 1998, n. 431

FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO

Ripartizione della disponibilità 2014 (euro 50.000.000,00)

Regioni	A	B	C
	Riparto del 90%	Riparto del 10%	Riparto 2014 (A + B)
Piemonte	3.627.193,76	507.065,16	4.134.258,92
Valle d'Aosta	241.425,39	33.750,17	275.175,56
Lombardia	7.095.951,58	991.981,69	8.087.933,27
Veneto	2.934.427,99	410.219,66	3.344.647,65
Friuli-Venezia Giulia	921.442,08	128.813,40	1.050.255,48
Liguria	1.560.384,59	218.134,65	1.778.519,24
Emilia-Romagna	3.766.234,90	526.502,48	4.292.737,38
Toscana	2.743.501,28	383.528,98	3.127.030,26
Umbria	858.204,95	119.973,14	978.178,09
Marche	1.127.858,22	157.669,44	1.285.527,66
Lazio	4.847.368,64	117.795,83	4.965.164,47
Abruzzo	927.870,93	129.712,13	1.057.583,06
Molise	410.296,82	0,00	410.296,82
Campania	4.421.998,11	618.175,18	5.040.173,29
Puglia	2.861.605,00	400.039,34	3.261.644,34
Basilicata	569.533,33	79.618,16	649.151,49
Calabria	1.328.460,67	0,00	1.328.460,67
Sicilia	3.742.374,06	35.286,51	3.777.660,57
Sardegna	1.013.867,70	141.734,08	1.155.601,78
Totale	45.000.000,00	5.000.000,00	50.000. 000,00